

ILL.MO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

\*

**Ricorso**

**per**

**Agata Luisa PRIVITERA**, nata a Catania il 9/2/1980 ed ivi residente in viale Mario Rapisardi n.354, C.F. PRVGLS80B49C351M, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71I06c351z - FAX: 095/432849 - PEC: [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore a Catania in via Orto Limoni n.7/H,

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA.

\*

**IN FATTO**

La sig.ra Agata Luisa Privitera è docente di scuola primaria e, **fin dal 2001 è stata inserita, quale vincitrice del concorso indetto con D.D. 2/4/1999, nella relativa graduatoria concorsuale per il reclutamento del personale docente di scuola primaria.**

Nell'a.s. 2012/2013 la stessa ottenne, poi, l'**immissione in ruolo in provincia di Caltanissetta (ALL.1)** per scorrimento della graduatoria concorsuale sopra citata.

Nell'a.s. 2016/17, l'odierna ricorrente era, quindi, certa di poter rientrare finalmente a Catania, provincia in cui risiede con il proprio nucleo familiare, sulla scorta dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 che, proprio al fine di porre rimedio a prolungate situazioni di permanenza fuori sede dei docenti, ebbe a prevedere quanto segue: ***"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"***.

La signora Privitera presentò, quindi, rituale domanda di mobilità territoriale per la propria disciplina d'insegnamento "*Scuola Primaria*", con la prevista graduazione delle proprie preferenze territoriali (**ALL. 2**) relative a sedi di servizio ricadenti nel territorio provinciale catanese (come da codici individuati con decreto USR Sicilia n.4146 del 3/3/2016 - **ALL.3**):

- SICILIA AMBITO 0010 (provincia di Catania);
- SICILIA AMBITO 0007 (provincia di Catania);
- SICILIA AMBITO 0006 (provincia di Catania);
- SICILIA AMBITO 0008 (provincia di Catania).



Alla maestra Privitera venne, quindi, comunicato il proprio punteggio di mobilità (come risultante dai titoli di servizio e culturali dichiarati e valutati, ai sensi della citata "Tabella"). Precisamente, le vennero attribuiti 34 punti base e ulteriori 6 punti spettanti (ai sensi della parte II lett. a Tab Valutaz.) per il Comune di ricongiungimento familiare (Catania).

Sennonché, in occasione della suddetta mobilità 2016/17, all'odierna ricorrente è stato **ingiustamente negato il trasferimento in provincia di Catania**, a dispetto dei numerosissimi posti di scuola primaria ivi vacanti e disponibili, a causa del mancato rispetto del diritto di priorità a favore degli immessi in ruolo ante 2015 come sancito dal già citato art.1 comma 108 L.107/15.

Conseguentemente, negli anni, la ricorrente è stata costretta a quotidiane trasferte (andata e ritorno) per coprire la distanza (oltre 100 km) intercorrente tra la sede di servizio in provincia di Caltanissetta (da ultimo, Gela – **ALL. 4**) e la propria città di residenza (Catania) ove la stessa vive con il coniuge, sig. Fabio D' Agata, e il figlio Giuseppe Carmelo di appena sei anni.

E sebbene nel corrente a.s. 2020/2021, la sig.ra Privitera sta potendo godere di un'**assegnazione provvisoria presso l'istituto Comprensivo "F. De Roberto" di Catania (ALL. 5)**, il relativo provvedimento ha, com'è noto, durata soltanto annuale (senza alcuna garanzia di riconferma) e, quindi, la ricorrente medesima rimane esposta al concreto rischio di dover affrontare *sine die* i gravi disagi personali e familiari connessi al quotidiano pendolarismo tra Catania e Caltanissetta.

Tutto ciò a dispetto del fatto che la sig.ra Privitera – come già accennato e come a breve meglio si esporrà – avrebbe, invero, avuto diritto, già dall' a.s. 2016/17, al trasferimento in provincia di Catania. Ciò che non si è potuto concretizzare a causa delle illegittime ed illogiche previsioni (come già riconosciuto anche da codesto illustre Tribunale) circa l'accantonamento di posti a favore dei neo-immessi in ruolo da concorso da parte del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, siglato l'8/4/2016, nonché della relativa O.M. applicativa n. 241/2016, che, per tale ragione, oggi si contestano e di cui si chiede la **declaratoria di nullità ai sensi degli art. 1418 e 1419 c.c. , nonché dell'art. 1 comma 196 della Legge 107/15 e dell'art. 40 comma 3 *quinquies* d.lgs. 165/01.**

Non solo.

A prescindere dalla acclarata illegittimità della suddetta riserva di posti, in violazione del più volte citato comma 108 L. 107/15, l'amministrazione scolastica siciliana ha attribuito, inopinatamente, sedi di servizio collocate in provincia di Catania (in luogo della ricorrente) anche a docenti immessi in ruolo nel 2015 non da graduatoria di concorso bensì da



graduatorie ad esaurimento e, quindi, trattati nella fase C della mobilità che, anche in base al citato CCNI per la mobilità, avrebbe dovuto seguire la fase B1 riservata agli immessi in ruolo entro l'a.s 2014/15 (come la ricorrente).

Da ciò l'odierno ricorso.

\*

### **IN DIRITTO**

**1) MANCATA ASSEGNAZIONE ALLA RICORRENTE NELLA FASE B1 DELLA MOBILITA' DI UNA SEDE DI SERVIZIO IN PROVINCIA DI CATANIA A CAUSA DELL'ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DI POSTI A FAVORE DEI PARTECIPANTI IN FASE B3: VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE 107/15 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI E D'IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – CONSEGUENTE NULLITA' DEL CCNI DEL PERSONALE DOCENTE DELL' 8/4/16.**

L'art.1 comma 108 L.107/15 ha così disposto in ordine alle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17:

*“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.*

La suddetta disposizione di legge, nell'evidente intento di risolvere risalenti situazioni di sofferenza lavorativa (relative, in particolare, alla distanza della sede di servizio), ha, invero, chiaramente attribuito un **diritto di precedenza in sede di mobilità 2016/17 ai “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015”** (ossia prima del piano straordinario di assunzioni approvato con la medesima L.107/15); con ciò incrementando al massimo la possibilità degli assunti entro il 2014/15 (come la ricorrente, immessa in ruolo, come si diceva, già nel 2012) di ottenere una più comoda destinazione di servizio mediante la messa a disposizione di *“tutti i posti vacanti”* per le relative operazioni di



mobilità. Mentre ha subordinato espressamente (“*successivamente*”) la sistemazione dei docenti di più fresca nomina.

E’, tuttavia, intervenuto il già citato CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 siglato in data 8/4/2016 (ALL.6) che ha, anzitutto, inopinatamente previsto, all’ art. 2 comma 3 quanto segue: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali”*.

Con il successivo art. 6 il medesimo CCNI dell’8/4/2016 ha così disposto per Lo svolgimento della FASE B che qui interessa: **“B 1.** *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

**2.** *gli assunti nell’a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L’ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l’ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”*.

E con il comma 2 del medesimo art.6 CCNI si è precisato che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono **secondo l’ordine definito dall’allegato 1**”*.

Il citato Allegato 1 ha regolamentato la specifica sequenza delle operazioni di mobilità distinguendo e ripartendo le operazioni di mobilità territoriale per cui è causa in tutta una serie di artificiose fasi e sottofasi che non trovavano ancoraggio alcuno nella disposizione di legge regolatrice:

- FASE A, mobilità provinciale;



- FASE B1, mobilità interprovinciale riservata agli assunti entro il 2104/15 su tutti i posti disponibili, fatta eccezione di quelli accantonati a favore dei docenti di cui alla successiva fase B3;
- FASE B2, mobilità interprovinciale riservata agli assunti entro il 2104/15 che volessero contestualmente passare ad altra disciplina d'insegnamento;
- FASE B3, assegnazione della sede definitiva agli assunti da concorso nell'a.s. 2015/16, mediante accantonamento del relativo posto nella provincia di nomina provvisoria;
- FASE C, assegnazione della sede definitiva agli assunti da GAE nell'a.s. 2015/16), senza rilevanza alcuna della sede provvisoria e con partecipazione alla procedura di mobilità su base nazionale.

In definitiva, per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da graduatoria di concorso è stata immotivatamente garantito un accantonamento di sede definitiva nella provincia di nomina provvisoria (nel caso di specie, Catania) non previsto da alcuna disposizione di legge e, anzi, in evidente contrasto con l'art.1 comma 108 L.107/15 che aveva disposto la previa sistemazione degli immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 *"su tutti i posti disponibili"*.

Va, peraltro, considerato che i citati docenti che hanno partecipato alla fase B3 della mobilità non avevano ottenuto la nomina provvisoria in provincia di Catania nell'a.s. 2015/16 in virtù dell'ordine di graduatoria concorsuale ma trattasi, anzi, dei candidati ivi peggio graduati e qualificati quali meri idonei non vincitori che, tuttavia, avevano fortunatamente beneficiato di una tempistica di assunzione nel mese di novembre 2015 – nella c.d. Fase C del piano straordinario di nomine in ruolo – allorquando erano sopraggiunti gli ulteriori posti di scuola primaria del c.d. *"organico potenziato"* (non offerti, invece, ai vincitori del medesimo concorso assunti nella Fase B del piano ad agosto 2015).

Rimane, quindi, confermata, in mancanza di qualsiasi base normativa e di qualsiasi giustificazione meritocratica, l'illegittima e irragionevole scelta del CCNI del 2016 di riservare a tale categoria di docenti l'assegnazione definitiva nella provincia di immissione in ruolo.

Invero, in armonia con la citata regolamentazione di cui alla citata L.107/15 e con i basilari canoni di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.) – l'amministrazione scolastica, ai fini dell'assegnazione della definitiva sede di servizio a tutti i neo- docenti immessi in ruolo nel 2015 avrebbe dovuto prendere in considerazione le sedi residue dopo la prioritaria soddisfazione dei docenti immessi negli anni scolastici precedenti.

Ciò che avrebbe senz'altro consentito il rientro della signora Privitera a Catania, vicino ai suoi cari, in quanto destinataria di una delle ben 40 sedi di scuola primaria collocate nell'Ambito 10 della provincia di Catania (prioritariamente scelto dalla ricorrente) – o, in



subordine, in una delle ulteriori 7 sedi di scuola primaria collocati nell'Ambito 7 della medesima provincia di Catania - che, invece, sono state illegittimamente assegnate a docenti partecipanti alla citata fase B3 (ALL. 7) .

L'illegittimità del suddetto operato dell'amministrazione scolastica è stata, peraltro, già riconosciuta da copiosa giurisprudenza lavoristica, anche di codesto illustre Tribunale del Lavoro di Catania che ha avuto occasione di rimarcare quanto segue:

***“Ha lamentato la ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell’illegittimo meccanismo introdotto dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dall’ Ordinanza Ministeriale 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo (sebbene semplici idonei e non vincitori), dalle graduatorie del concorso del 2012, reclutati nella fase C del piano straordinario di cui alla L. 107/15.***

*Deve evidenziarsi come sulla questione prospettata dalla ricorrente questo Tribunale abbia già avuto modo di pronunciarsi con argomenti che il decidente condivide ed esprime nell’ordinanza resa nell’ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 1009/2017, che di seguito si richiama integralmente e i cui argomenti, per la completezza degli stessi, ben possono porsi a fondamento della presente pronuncia: <<.... può condividersi l’orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l’assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti disponibili accordata invece dal CCNI mobilità personale docente d ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.*

*Il sistema di trasferimento delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità) che prevede che gli assunti da fase B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia)”, mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.*

*Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge),*



*risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.*

*Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei docenti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d. lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse (cfr. comma 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.*

*Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.*

*In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei precedenti concorsi per titoli ed esami e hanno acquisito esperienza di docenza pratica attraverso le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di docenti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria ... La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti il comma 108 dell'art. 1 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge.(.....)*

*Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che **unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nel ruolo dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo** > > .*

***(...) Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore - che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei al concorso 2012>>" (sentenza n. 732/2019 Trib. Lav. Catania;***



**conformi** Trib. Lav. Catania – Ordinanza collegiale del 17/5/2018 resa nel proc. n. 2324/18 R.G.; conformi, *ex multis*, Tribunale di Catania, ordinanza del 6/12/2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 12/02/2018; Tribunale di Catania, ordinanza dell'11/12/2017; Tribunale di Roma, sent. n.2056/2017 del 2/3/2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5/10/2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13/7/2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3/2/2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16/5/2017; Trib. Lav. Padova, sent. n. 189/2018).

La regolamentazione pattizia oggi censurata è, quindi, da dichiarare senz'altro nulla e inefficace per violazione di legge, ai sensi degli art. 1418 e 1419 c.c., nonché dell'art. 1 comma 196 della Legge 107/15 e dell'art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/01, e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto della ricorrente, quale docente assunta entro l'a.s. 2014/15, ad avere assegnata ad avere assegnata nella mobilità 2016/2017 la sede di servizio nell' Ambito n. 10 della provincia di Catania dalla stessa richiesto (o, in subordine, nell'Ambito 7 della provincia di Catania) ove sono stati, invece, destinati in mobilità docenti assunti nell'a.s. 2015/16.

\*

**2) MANCATA ASSEGNAZIONE ALLA RICORRENTE DI UNA SEDE DI SERVIZIO IN PROVINCIA DI CATANIA NELLA FASE B1 DELLA MOBILITA' A CAUSA DELL'ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE A FAVORE DI PARTECIPANTI ALLA SUCCESSIVA FASE C: VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 108 L.107/15 – VIOLAZIONE CCNI MOBILITA' E RELATIVO ALLEGATO 1 ("ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO") – VIOLAZIONE ART.463 D.LGS 297/94 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT.3 E 97 COST.).**

Senza recesso alcuno dal superiore motivo di ricorso, si evidenzia, per completezza di difese, come la signora Privitera avrebbe avuto comunque, quale partecipante alla prioritaria Fase B della mobilità 2016/17, al trasferimento in provincia di Catania; ciò non solo sulla base della disposizione di cui al più volte richiamato art. 1 comma 108 L. 107/15, ma anche sulla scorta della rigida e specifica sequenza delle fasi della mobilità fissata dal CCNI dell'8/4/2016.

In particolare, si rammenta che il citato Allegato 1 al CCNI dell'8/4/2016 ha così regolamentato la specifica sequenza delle operazioni di mobilità:

a) in via prioritaria, è stata previsto lo svolgimento della c.d. FASE A, relativa a tutti i movimenti di personale all'interno della stessa provincia di titolarità (c.d. **mobilità provinciale**).





b) esaurita la suddetta FASE A, doveva passarsi alla c.d. FASE B, destinata, ai sensi del già citato art.1 comma 108 L.,107/15, ai docenti - come la ricorrente - immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 che volevano spostarsi di provincia nell'ambito della medesima disciplina di titolarità (c.d. **“mobilità territoriale interprovinciale” – sottofase B1**) ovvero mediante passaggio ad altra disciplina o ad altro ordine di scuola (c.d. **mobilità professionale interprovinciale – sottofase B2**) ed estesa dal medesimo CCNI, anche ai docenti assunti mediante il piano straordinario del 2015 dalla graduatoria del concorso del 2012 ai fini dell'assegnazione di sede definitiva nella provincia di assunzione (**sottofase B3**) (come da disposizioni di CNi già ampiamente contestate in seno al precedente motivo di ricorso).

c) in via subordinata, come espressamente disposto dal più volte citato comma 108, doveva effettuarsi, in seno alla c.d. FASE C, l'**attribuzione delle sedi definitive ai docenti immessi in ruolo mediante il piano straordinario del 2015 dalle graduatorie ad esaurimento**: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei **posti vacanti e disponibili** in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**”*.

d) quale ulteriore e residuale segmento di mobilità, il CCNI ha, infine, una c.d. FASE D per i docenti ordinariamente soggetti al vincolo provinciale di cui all'art.399 D.Lgs. 297/94 (ossia *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso”*), ammessi eccezionalmente a presentare domanda di mobilità interprovinciale *“in deroga al vincolo triennale”* suddetto e **“nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”** (art.6 CCNI).

Senonchè, l'Ambito Territoriale di Catania, nell'ambito delle operazioni di mobilità 2016/17 per cui è causa, **ha soddisfatto le istanze di docenti assunte da GAE nella fase c del piano straordinario 2015/16 e, quindi, con minori diritti di mobilità ai sensi del più volte citato art.1 comma 108 L.107/15 e delle disposizioni di cui all'art. 6 DEL CCNI e relativo Allegato 1.**

In particolare, agli Ambiti 10 e 6 di Catania (rispettivamente, prima e terza preferenza territoriale espresse dalla ricorrente in domanda di mobilità) sono state destinate quattro docenti – due all'Ambito 10 con punti 18 e 14 e due all'Ambito 6 con punti 36 e 15 (quindi, con punteggi, addirittura, più bassi rispetto ai 40 punti di mobilità vantanti dalla ricorrente) – assunte da GAE nella fase c del piano



**straordinario 2015/16 e, quindi, partecipanti alla subordinata fase C della mobilità (ALL. 8 e 9).**

Trattasi, quindi, di docenti per i quali – come ampiamente esposto - la soddisfazione delle relative richieste di trasferimento interprovinciale era espressamente subordinata, sia dalla legge 107/15 che dal CCNI applicativo, all'ipotesi in cui fossero residuati posti dopo la prioritaria sistemazione dei colleghi più anziani in ruolo (tra cui la ricorrente) e, quindi, da più tempo lontani da casa.

E' evidente che, nella fattispecie per cui è causa, oltre che essere state disattese le citate disposizioni di CCNI relative all'ordine di attribuzione delle sedi disponibili in sede di mobilità del personale docente nonché la disposizione, parimenti sopra richiamata, dell'art. 463 D. Lgs. 297/1994, risultano gravemente violati i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.) e il principio d'imparzialità della p.a. (art.97 comma 2 Cost); nonché il più specifico principio di accesso ai posti pubblici in condizione di parità (art.51 e 97 comma 4 Cost), essendosi pervenuti ad una sistemazione del personale docente di scuola primaria, in Sicilia, che vede, inspiegabilmente, rifiutata la domanda di trasferimento della ricorrente (nonostante la disponibilità di posti) e soddisfatti, invece, docenti dotati di minori diritti (in quanto partecipanti ad una fase della procedura di mobilità successiva e, quindi, subordinata alla soddisfazione delle istanze di mobilità dei docenti partecipanti alle fasi precedenti).

Principi, quelli di cui sopra, che sono stati anche recentemente ribaditi dalla massima giurisprudenza di legittimità: ***"Nell'ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di predisporre regole che, nell'osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizioni di parità"*** (Cass. civ. Sez. lavoro, 27/01/2015, n.1485; nello stesso senso, ex multis, Cass Lav. 21088/10 e Cass Lav. 11127/04).

Copiosa giurisprudenza di merito, anche di codesto ill.mo Tribunale Lavoro di Catania, si è da tempo pronunciata proprio sulla specifica questione del mancato rispetto della sequenza delle fasi della mobilità 2016/17 prevista dal CCNI dell'8/4/2016, riconoscendo le numerose irregolarità commesse dall'Amministrazione scolastica MIUR e ordinando il pieno ripristino delle condizioni di meritocrazia:

- Trib. Lav. Catania – dott.ssa Musumeci, ordinanza cautelare del 25/7/2017;
- Trib. Lav. Catania – dott.ssa Resta, ordinanza cautelare del 26/7/2017;
- Trib. Lav. Catania – dott.ssa Scardillo, ordinanza cautelare del 27/9/2017;
- Trib. Lav. Modena – dott. Bettini, ordinanza cautelare del 9/3/2017;
- Trib. Lav. Roma – dott. Pagliarini, sentenza n. 10470 del 21/12/2017;
- Trib. Lav. Torino – ordinanza collegiale del 18/4/2017;
- Trib. Lav. Bergamo – sentenza n.723 del 5/10/2017;



- Trib. Lav. Venezia – dott.ssa Bortot, sentenza n. 214 del 14/9/2020.

\*

Per tutto quanto sopra ampiamente esposto,

**si chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle censurate disposizioni regolatrici della mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nonché dell'O.M. 241/16 nella parte in cui hanno previsto una riserva di posti nella provincia di nomina provvisoria a favore degli assunti da concorso nell'a.s. 2015/16, con conseguente priorità anche nei confronti degli immessi in ruolo fino al 2014/15 (in violazione dell'art.1 comma 108 L.107/15);
- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica, in occasione della medesima mobilità per l'a.s. 2016/17, nella parte in cui sono state assegnate sedi scolastiche di scuola primaria richieste dalla ricorrente in fase B1 a docenti partecipanti alla successiva Fase C della mobilità;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede di scuola primaria già ricadente nell'Ambito 10 o, in subordine, nell'Ambito 7 o, in ulteriore subordine, nell'ambito 6 della provincia di Catania (secondo l'ordine di preferenza espresso dalla signora Pappalardo nella domanda di mobilità del 2016) ove sono stati assegnati docenti con minori diritti di mobilità e, quindi, condannare le amministrazioni scolastiche evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, al compimento di tutti i relativi adempimenti finalizzati al suddetto trasferimento di sede.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. contratto di assunzione a tempo indeterminato relativo alla ricorrente, con decorrenza 1/9/2012;
2. domanda di mobilità 2016/17 presentata dalla ricorrente, con indicazione delle preferenze territoriali e relativa scheda valutazione, con attribuzione di 40 punti di mobilità;
3. decreto USR Sicilia n.4146 del 3/3/2016 relativo all'individuazione degli ambiti territoriali per la Regione Sicilia;
4. decreto Ambito Catania n. 13343 del 31/8/20 e relativo stralcio elenco assegnazioni provvisorie attestante la sede di titolarità della ricorrente in provincia di Caltanissetta e l'assegnazione provvisoria della stessa in provincia di Catania per l'a.s. 2020/21;
5. certificazione rilasciata dall' Istituto Comprensivo "*F. De Roberto*" attestante La presa di servizio, in data 1/9/20, della ricorrente nella medesima istituzione scolastica per il corrente a.s. 2020/21;
6. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8/4/2016;
7. estratto tabulato movimenti docenti MIUR mobilità 2016/17 – Regione Sicilia - scuola primaria – FASE B3;



8. nota Ambito Territoriale Catania del 10/9/2016 – prot. 15333 relativa al trasferimento in provincia di Catania di docenti di scuola primaria partecipanti alla Fase C della mobilità 2016/17;
9. estratti tabulati MIUR mobilità 2016/17 scuola primaria e bollettini dei trasferimenti pubblicati, in data 29/7/2016, dai relativi Ambiti Provinciali in data 29/7/2016 attestanti il precedente trasferimento, in fase C, dei docenti di cui al punto 8 in altre province;
10. giurisprudenza sull'illegittimità delle disposizioni di CCNI relativa alla riserva dei posti, nell'ambito della FASE B3 della mobilità 2016/17, a favore degli assunti dalle graduatorie concorsuali del 2012 e, segnatamente: Trib. Lavoro Catania, sentenza n. 732/2019; Tribunale di Catania, Ordinanza collegiale del 17/5/2018 resa nel proc. n. 2324/18 R.G.; Tribunale di Catania, ordinanza del 6/12/2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 12/02/2018; Tribunale di Catania, ordinanza dell'11/12/2017.
11. giurisprudenza sull'illegittimità del mancato rispetto della sequenza delle fasi della mobilità 2016/17 di cui al CCNI dell'8/4/2016 e, segnatamente: Trib. Lav. Catania – dott.ssa Musumeci, ordinanza cautelare del 25/7/2017; Trib. Lav. Catania – dott.ssa Resta, ordinanza cautelare del 26/7/2017; Trib. Lav. Catania – dott.ssa Scardillo, ordinanza cautelare del 27/9/2017; Trib. Lav. Modena – dott. Bettini, ordinanza cautelare del 9/3/2017; Trib. Lav. Roma – dott. Pagliarini, sentenza n. 10470 del 21/12/2017; Trib. Lav. Torino – ordinanza collegiale del 18/4/2017; Trib. Lav. Bergamo – sentenza n.723 del 5/10/2017; Trib. Lav. Venezia – dott.ssa Bortot, sentenza n. 214 del 14/9/2020;
12. autocertificazione reddituale a firma della ricorrente ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, corredata da documento d'identità in corso di validità.

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98/2011 convertito in Legge con s.m.i., la presente controversia, attinente a pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è ESENTE dal versamento del contributo unificato poiché, come da dichiarazione resa dalla ricorrente che si allega al fascicolo di causa, il reddito imponibile del ricorrente medesimo, sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente, per l'anno d'imposta precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i. (come aggiornato in base al D.M. 7/5/2015, in G.U. n. 186 del 12/8/2015), e cioè non è superiore ad € 34.585,23.*

*Avv. Fabio Rossi*

